



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
TRIBUNALE DI SAVONA**

Piazza Barile 1 – 17100 Savona – Palazzo di Giustizia piano VI -

N. 999/22 Prot.

Al Signor Questore  
di Savona

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri  
di Savona

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza  
di Savona

Al sig. Comandante Capitaneria di Porto  
di Savona

Al Comando della Polizia Stradale  
di Savona

Alla sezione della Polizia Postale  
di Savona

Alla sezione della Polizia Ferroviaria  
di Savona

Al sig. Comandante Vigili del Fuoco  
di Savona

Ai Comandi della Polizia Municipale del Circondario di  
Savona

Al sig. Direttore Generale ASL 2 - PSAL  
Savona

Alla Agenzia delle Entrate  
Savona

All'Ispettorato Territoriale del Lavoro  
Savona

Alla Agenzia delle Dogane  
Savona



Ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di polizia giudiziaria  
Sede

E, per conoscenza  
ai sigri sostituti Procuratori e VPO  
al sig. Dirigente della segreteria  
sede

**Oggetto:** prime indicazioni operative per l'applicazione del **decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150** di attuazione della legge 17 Settembre 2021 recante *“delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”*

## **1. Contenuto ed entrata in vigore**

Il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre; l'entrata in vigore è **fissata per il 1° novembre 2022**.

La riforma introdotta consta di 99 articoli che intervengono in diversi settori del diritto penale sostanziale e processuale nonché nella materia della giustizia riparativa.

Con la presente direttiva sono impartite prime sintetiche istruzioni limitatamente alle principali novità e adempimenti **di interesse per la Polizia Giudiziaria**.

## **2. Termini di durata delle indagini**

Nel dichiarato obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo, la riforma ha previsto stringenti termini entro i quali devono essere concluse le indagini preliminari:

- sei mesi per le contravvenzioni;
- un anno per i delitti
- un anno e sei mesi per i delitti di cui all'art. 407 c. 2 lett. a cpp.

I termini decorrono dalla data di iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cpp del nominativo dell'indagato, iscrizione che deve essere tempestiva e immediata.

A differenza del passato tali termini possono essere prorogati solo una volta e non più, come in precedenza, *“per giusta causa”*, ma solo quando *“le indagini sono complesse”*: l'attesa dell'adempimento delle deleghe di indagine da parte della Polizia Giudiziaria non costituisce pertanto di per se' ragione di proroga.

Gli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza di tali termini sono inutilizzabili; inoltre la mancata definizione del procedimento alla loro scadenza comporta gravosi adempimenti per l'ufficio del pubblico ministero (comunicazioni alla Procura Generale ai fini dell'avvocazione, notifica degli atti all'indagato ecc.).

La riforma ha altresì previsto ristretti termini entro i quali il pubblico ministero deve obbligatoriamente assumere le proprie determinazioni successivamente alla notifica dell'avviso di conclusion delle indagini.

In relazione a quanto esposto, si raccomanda di attenersi alle seguenti indicazioni:

a) al fine di consentire l'immediata iscrizione e l'aggiornamento nel registro ex art. 335 cpp da parte del pubblico ministero, compito non sempre agevole in indagini complesse o basate su intercettazioni, è opportuno che la Polizia Giudiziaria, la quale per prima esamina le risultanze

investigative, segnali tempestivamente al pubblico ministero l'emergere di un quadro indiziario a carico di un soggetto non ancora iscritto;

b) al fine di definire il procedimento entro i rigorosi termini di durata delle indagini, è necessario che la Polizia Giudiziaria, nel rispetto dei termini di cui all'art. 347 cpp, trasmetta la notizia di reato il più possibile completa, evitando per quanto possibile al pubblico ministero di delegare ulteriori indagini, con allungamento dei tempi;

c) per le medesime finalità è assolutamente indispensabile che **la Polizia Giudiziaria adempia sempre con puntualità, tempestività e nel rispetto dei termini assegnati le deleghe di indagine del pubblico ministero**.

Allo stesso modo, con specifico riguardo alla materia contravvenzionale, è indispensabile che la Polizia giudiziaria verifichi e comunichi in tempi ristretti se il contravventore abbia adempiuto alle prescrizioni.

d) altrettanta puntualità è necessaria nell'adempimento delle deleghe di indagine successive al deposito dell'avviso della conclusione delle indagini, da compiere sempre entro e non oltre il termine di cui all'art. 415 bis c. 4.

In generale deve essere ribadito che ogni ritardo pregiudica il buon esito del procedimento e costringe l'ufficio a defatiganti comunicazioni ed incombenze che debbono essere evitate.

### **3. Identificazione dell'indagato ed elezione di domicilio ai fini delle notifiche**

La riforma ha, ancora una volta, introdotto novità con riguardo agli adempimenti nell'identificazione dell'indagato (art. 349 cpp) e agli avvisi in sede di elezione di domicilio (art. 161 cpp).

In forza del "nuovo" art. 349 c. 3 cpp al momento della identificazione dell'indagato la Polizia Giudiziaria, oltre a provvedere all'elezione di domicilio, deve invitarlo *"ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità"*. Tale innovazione ha lo scopo di favorire le successive ricerche per assicurare la effettiva conoscenza del processo (cfr. anche art. 169 cpp).

Di particolare rilievo è l'introduzione del "nuovo" comma 01 all'art. 161 cpp, che così recita:

*"La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, li avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che è loro onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella loro disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento"*.

La corretta applicazione di tale disposizione consente al pubblico ministero di effettuare la notifica all'indagato degli atti successivi all'elezione di domicilio, diversi da quelli aventi ad oggetto l'esercizio dell'azione penale, quali in particolare l'avviso ex art. 415 bis, mediante consegna al difensore, consentendo in tal modo l'accelerazione dei tempi e un rilevante risparmio di risorse.

Si comprende pertanto l'importanza di tale innovazione ai fini del buon andamento del

procedimento.

**A tal fine è tuttavia indispensabile che la polizia giudiziaria effettui correttamente tali comunicazioni, perché eventuali irregolarità pregiudicano la celere notificazione degli atti successivi.**

Va in particolare richiamata l'attenzione sulla necessità di indicare *“le norme di legge che si assumono violate, data e il luogo del fatto”*: non si tratta ovviamente di formulare l'intera imputazione, ma di far comprendere all'indagato per quali fatti si procede a suo carico (1) e quale sia l'Autorità Giudiziaria competente.

Nel caso di dubbio in ragione della complessità della fattispecie potrà essere valutata l'opportunità di interloquire a tal fine con il pubblico ministero di turno.

L'art. 161 c. 1, avente ad oggetto l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio ai fini delle notifiche dei provvedimenti con i quali è esercitata l'azione penale, non presenta invece particolari innovazioni, ad eccezione della possibilità di indicare un domicilio informatico.

Si ricorda infine che a norma dell'art. 161 c. 4 bis l'elezione di domicilio presso il difensore deve essere comunicata a quest'ultimo.

#### **4. Avvisi all'indagato in caso di arresto o fermo**

La riforma ha arricchito il catalogo degli avvisi ed informazioni, con comunicazione scritta, all'indagato al momento dell'arresto o fermo: a norma dell'art. 386 c. 1 – bis, introdotto dalla nuova normativa, è ora fatto obbligo di avvisare l'arrestato o il fermato altresì *“della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa”*

#### **5. Informazioni alla persona offesa**

L'art. 90 bis cpp è stato ulteriormente innovato, prevedendosi ora una serie di avvisi alla **persona offesa** ed in particolare alla **persona offesa che abbia proposto querela**.

In sede di acquisizione da parte della Polizia Giudiziaria di un atto di querela dovrà essere comunicato al querelante l'obbligo di *“dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento”*, obbligo che può essere assolto anche indicando un domicilio informatico. In caso di omissione, inidoneità o insufficienza del domicilio dichiarato o eletto, o in caso di omessa comunicazione della sua variazione, le notifiche verranno eseguite presso la segreteria del pubblico ministero (art. 153 bis cpp).

Ulteriore avviso alla persona offesa, anche ove non abbia proposto querela, ha per oggetto *“la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa”* (90 p - ter).

Dovrà infine essere comunicato al querelante che, a norma dell'art. 152 cp, la sua mancata comparizione, senza giustificazione, all'udienza alla quale sia citato come testimone (art. 90 n bis) comporta remissione tacita della querela; che comporta inoltre remissione tacita la sua partecipazione a un programma di giustizia riparativa con esito riparativo e con rispetto degli impegni (art. 90 p ter)

#### **6. Perquisizioni di iniziativa**

---

1 Es. “art. 4 Legge 110/75 – porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere; in Savona, il 02.11.22”

L'art. 352 c. 4, modificato dalla riforma, prevede che la Polizia Giudiziaria debba trasmettere al pubblico ministero il verbale di perquisizione eseguito di iniziativa non oltre 48 ore; il pubblico ministero – in ciò consiste l'innovazione rispetto al passato - *“nelle 48 ore successive decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione”*.

A norma dell'art. 252 bis cpp, introdotto dalla riforma, l'indagato può inoltre proporre opposizione avanti al GIP contro il decreto del pubblico ministero cui non sia seguito il sequestro.

Alla luce delle nuove disposizioni risulta **assolutamente indispensabile, nel caso di perquisizione di iniziativa, specificare in modo preciso i presupposti e la motivazione dell'atto, al fine di consentire il vaglio del pubblico ministero per la eventuale convalida anche in relazione alla successiva decisione del GIP.**

Resta ferma la necessità, prima di procedere, di valutare con attenzione la sussistenza dei presupposti per il compimento dell'atto.

## **7.Documentazione dell'attività di Polizia Giudiziaria**

### **§. Assunzione di sommarie informazioni**

Quando la Polizia Giudiziaria procede alla assunzione di sommarie informazioni ha sempre l'obbligo di dare avviso alla persona chiamata a deporre che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica (art. 351 c. 1 quarter). Di ciò dovrà essere dato atto nel verbale.

L'art. 357 c. 3 bis, introdotto dalla riforma, prevede quindi **l'obbligo di procedere a riproduzione fonografica**, dandosi atto delle operazioni a verbale, in tre casi:

- a)quando la persona chiamata a deporre, preventivamente avvisata, ne abbia fatto richiesta, salvo la contingente indisponibilità degli strumenti;
- b)quando, indipendentemente dalla richiesta dell'interessato, la persona venga sentita in procedimenti che riguardano taluno dei delitti di cui all'art. 407 c. 2 lett. a cpp, fatta salva la contingente indisponibilità degli strumenti di riproduzione;
- c)quando, indipendentemente dalla fattispecie di reato per cui si procede, si tratti di persona minorenne, inferma di mente o in condizione di particolare vulnerabilità.

In tale ultimo caso devono essere utilizzati *“mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica”* e l'omissione costituisce *causa di inutilizzabilità*.

In tale ultimo caso, inoltre, non è sufficiente dare atto della contingente indisponibilità degli strumenti di riproduzione per procedere comunque all'atto, ma occorre altresì indicare *“le particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto”*

La trascrizione non deve essere eseguita in tutti i casi, ma solo *“se assolutamente indispensabile”*.

### **§. Interrogatorio delegato della persona sottoposta ad indagini e dell'indagato in procedimento connesso**

L'art. 373 c. 2 bis, riferito alla documentazione degli atti del pubblico ministero, prevede l'obbligo di procedere alla documentazione dell'interrogatorio dell'indagato e dell'indagato in procedimento connesso *“ con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica”*

Per le ragioni esposte quando la Polizia Giudiziaria svolga un **interrogatorio delegato** dovrà sempre procedere, oltre che alla verbalizzazione riassuntiva, altresì alla **riproduzione audiovisiva o alla fonoregistrazione**, dandone atto a verbale.

## **8. Casi di procedibilità a querela**

La riforma è intervenuta introducendo la procedibilità a querela per fattispecie in precedenza punibili d'ufficio, o comunque limitando per tali reati i casi di procedibilità d'ufficio( 2). Non è questa la sede per affrontare le specifiche problematiche relative al perimetro di intervento del legislatore sulle singole ipotesi oggetto di modifica nè con riguardo al regime transitorio, regolato dall'art. 85 del Decreto Legislativo.

E' invece opportuno evidenziare che nel catalogo di fattispecie ora perseguibili a querela di parte sono compresi anche reati per i quali è consentito **l'arresto in flagranza**.

Ferma l'opportunità di valutare con prudenza, in tali casi, l'opportunità di procedere all'arresto, si ricorda in proposito che a norma dell'art. 381 c. 3 l'arresto in flagranza può essere eseguito solo se la querela viene proposta: è dunque indispensabile acquisire l'eventuale querela, che può essere resa anche all'ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria presente sul luogo.

In caso di rimessione della querela l'arrestato deve essere posto immediatamente in libertà.

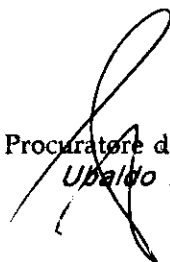
Alla presente direttiva si allega:

A) modello di identificazione ed elezione di domicilio

B) modello di avviso alla persona offesa ex art. 90 bis cpp

Savona 27 ottobre 2022

Il Procuratore della Repubblica  
*Ubaldo PELOSI*



---

2 I reati interessati sono: art. 582 (lesioni), 590 bis (lesioni personali stradali gravi); 605 (sequestro di persona); 610 (violenza privata); 612 (minaccia); 614 (violazione di domicilio); 624, 625 (furto aggravato); 633 (invasione di terreni ed edifici); 634 (turbativa del possesso di cose immobili); 635 (danneggiamento); 640 (truffa); 640 ter (truffa informatica).

**INFORMATIVA AI FINI DELLA CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO E VERBALE DI IDENTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO AI SENSI DEGLI ARTT. 349, 161 e 162 C.P.P. NONCHE' INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA AI SENSI DEGLI ARTT. 369 E 369 BIS C.P.P.**

Il giorno \_ alle ore \_ presso \_\_, avanti al sottoscritto Agente/Ufficiale di P.G. è presente il sig. \_ nato a \_\_, identificato mediante \_\_, il quale preliminarmente dichiara:

- ☐ parlo e comprendo la lingua italiana
- ☐ non parlo e non comprendo la lingua italiana, conosco le seguenti lingue:

Previo ammonimento delle conseguenze cui si espone chi rifiuta e rende dichiarazioni false, la persona viene invitata a dichiarare le proprie generalità, il recapito della casa di abitazione, il luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e i luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità; dichiara quanto segue: <sup>1</sup>

La persona presente viene quindi avvertita che sono in corso indagini preliminari nei suoi confronti in ordine al seguente reato: \_\_<sup>2</sup> commesso in \_\_ il \_\_<sup>3</sup> per cui procede la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona

La persona sottoposta ad indagini viene quindi avvisata:

- che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio;
- che è suo onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella loro disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento;
- che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.

Invitato ad esercitare la facoltà di nominare in difensore di fiducia, la persona sottoposta alle indagini dichiara:

- ☐ nomino difensore l'avv. \_\_\_\_\_
- ☐ non sono grado/ non intendo nominare un difensore di fiducia

---

<sup>1</sup> Nel caso di apolidi, persone nella quale è ignota la cittadinanza, cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, cittadini di uno Stato membro dell'UE privi del codice fiscale, cittadini UE attualmente o in passato titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'UE è necessario eseguire rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, trasmettere al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunicare alla segreteria del pubblico ministero il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini.

<sup>2</sup> Indicare le norme di legge violate

<sup>3</sup> Indicare data e luogo del fatto

Stante la mancata nomina del difensore di fiducia, si provvede, tramite call center al numero telefonico \_\_\_\_\_ tramite sito internet \_\_\_\_\_ a nominare \_\_\_\_\_ difensore \_\_\_\_\_ d'ufficio \_\_\_\_\_ l'avv \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ studio \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_  
Indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_

Invitato a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni riguardante i seguenti atti:

- avviso di fissazione dell'udienza preliminare;
- atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601;
- decreto penale di condanna,

avvisandolo che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio, l'indagato dichiara:

- ☐ dichiaro domicilio .....
- ☐ eleggo domicilio .....
- ☐ non sono in grado di dichiarare/eleggere domicilio
- ☐ mi rifiuto di dichiarare/eleggere domicilio

**Nel caso in cui l'indagato abbia eletto domicilio presso il difensore di ufficio di cui sopra** (art.162 comma 4 bis c.p.p e 164 c.p.p.): Contattato da questo Ufficio di PG alle ore....., il difensore d'ufficio ha dichiarato di:

- ☐ accettare
- ☐ non accettare

la domiciliazione dell'indagato presso il proprio studio legale.

**Nel caso in cui il difensore di ufficio non abbia accettato la domiciliazione:** La persona sottoposta ad indagini viene espressamente avvertita del fatto che il difensore non ha accettato la domiciliazione per cui viene invitato a dichiarare uno dei luoghi indicati dall'art. 157 comma 1 c.p.p (luogo di abitazione o di esercizio abituale dell'attività lavorativa) ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni di cui all'art. 164 c.p.p., avvertendola che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare il domicilio ovvero in caso di mancanza o di impossibilità/inidoneità del domicilio dichiarato, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore ex art. 161 comma 4 c.p.p.

In proposito, l'indagato risponde:

dichiaro domicilio \_\_\_\_\_  
eleggo domicilio \_\_\_\_\_

non sono in grado di dichiarare/eleggere domicilio;  
mi rifiuto di dichiarare/eleggere domicilio,

ovvero

**Nel caso in cui il difensore abbia accettato la domiciliazione:** La persona sottoposta ad indagini viene espressamente avvertita del fatto che il difensore ha accettato la domiciliazione e viene altresì informato che tutte le successive comunicazioni relative al procedimento ex art.164 c.p.p. (avviso fissazione udienza preliminare, degli atti di citazione

a giudizio ai sensi degli artt.450 comma 2, 456. 552 e 601, del decreto penale di condanna) verranno effettuate nel luogo e presso la persona sopra indicata e che, ai fini della conoscenza dell'ulteriore corso del procedimento e dell'eventuale successivo processo, sarà suo onere acquisire periodicamente informazioni presso il domiciliatario.

Invitato a dichiarare se gode del beneficio del reddito di cittadinanza di cui all'art. 1 D.L.n.4/19, con la precisazione che è beneficiario non solo chi abbia richiesto il RdC per il nucleo familiare, ma anche uno dei componenti di quest'ultimo che, in tal modo, se ne giovi, dichiara:

- non sono beneficiario del reddito di cittadinanza
- sono beneficiario del reddito di cittadinanza

La persona presente sottoposta ad indagini viene quindi  
AVVISATA

che:

✓ *la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria; che ciascun soggetto sottoposto ad indagini, ha diritto di nominare non più di due difensori di sua fiducia, la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all' Autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa da difensore o trasmessa con raccomandata;*

✓ *al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all' indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest' ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge, tra cui, in particolare:*

- Diritto di presentare memorie, istanze, richieste ed impugnazioni;
- Diritto ad ottenere l'assistenza di un interprete se straniero;
- Diritto a conferire con il difensore, anche se detenuto;
- Diritto di ricevere avvisi e notificazioni;
- Diritto di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all' atto compiuto dal difensore prima che, in relazione allo stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice;
- Diritto di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati;
- Facoltà di presentare istanza di patteggiamento e di MAP nei casi consentiti dalla legge;
- Facoltà di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero;
- Facoltà di non rispondere all' interrogatorio ovvero di presentarsi spontaneamente al Pubblico Ministero per rendere dichiarazioni;
- Facoltà di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge;
- Facoltà di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico;
- Facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

✓ *vi è l'obbligo di retribuzione del difensore nominato d' Ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto successivo, e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;*

✓ *ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 217 del 30/07/1990, potrà essere richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge ed in particolare che, secondo l' art. 3 della legge stessa e succ.mod:*

✓ Informa la persona sottoposta alle indagini che, qualora si trovi nelle condizioni reddituali di cui agli artt. 74 e seguenti del Decreto Legislativo 30/5/02, n. 113 ha facoltà di presentare domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e godere quindi gratuitamente della assistenza di un difensore scelto fra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il

patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d'Appello nel quale ha sede il magistrato presso il quale pende il processo.

La persona sottoposta a indagini prende atto che:

- in relazione ai suoi comportamenti sarà aperto un processo penale;
- tale processo si svilupperà in più udienze, le quali avranno luogo presso il Palazzo di Giustizia in Savona, Piazza Angelo Barile n. 1;
- è possibile conoscere l'andamento del processo e le date di celebrazione delle udienze mantenendo i contatti con il proprio difensore, anche d'ufficio, nonché chiedendo informazioni agli appositi uffici e cancellerie siti all'interno del Palazzo di Giustizia, i cui contatti, telefonici e di corrispondenza, sono facilmente reperibili su Internet (<http://www.tribunale.savona.giustizia.it> e <http://www.procura.savona.giustizia.it>)

Fatto, letto, confermato e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra al foglio 1, dandosi atto che il presente verbale è composto di \_ fogli dattiloscritti.

Copia del presente atto, viene rilasciata all' indagato per i soli usi consentiti dalla legge

La persona indagata

Il Verbalizzante



## QUESTURA DI SAVONA

### **AVVISI ALLA PERSONA OFFESA DEL REATO**

Visto l'art. 90, comma 1-bis, c.p.p. SI INFORMA la persona offesa che ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Visto l'art. 90 bis del c.p.p., si informa la persona offesa dal reato che:

a) può presentare denuncia oralmente o per iscritto al Pubblico Ministero o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (concretamente recandosi o indirizzando l'atto alla Procura della Repubblica o alle varie sedi delle forze dell'ordine presenti sul territorio quali Questure, Stazioni CC, ecc.). La denuncia può essere sottoscritta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, investito con una procura che può essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, che deve indicare l'oggetto per cui è conferita ed i fatti cui si riferisce e che deve essere allegata alla denuncia. In relazione a taluni reati (quali ad esempio le lesioni personali, la violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. e gli atti persecutori ex art. 612 bis c.p.p.) la procedibilità è subordinata alla presentazione di una querela, ossia una dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. La querela può essere presentata alle stesse autorità alle quali è presentata la denuncia o ad un agente consolare all'estero, e, con sottoscrizione autenticata, può anche essere spedita in piego raccomandato o recapitata da un incaricato. Il termine per la proposizione della querela è di tre mesi dalla conoscenza del fatto – reato, o, nei casi dei delitti di cui agli artt. 609 bis, 609 ter e 609 quater e 612 bis c.p., di sei mesi dalla conoscenza del fatto. La persona offesa, sia nel corso delle indagini che nel processo, può presentare memorie ed indicare elementi di prova. Ha diritto di ricevere comunicazione della data, del luogo del processo e dell'imputazione e, ove costituita parte civile, ha diritto di ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; ha facoltà di partecipare alle udienze;

**Qualora intendesse sporgere formale querela:**

**a-bis) ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito telefonico qualificato;**

**a-ter) ha facoltà, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;**

**a-quater) ha l'obbligo, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;**

**a-quinquies) ove abbia nominato un difensore e non abbia dichiarato o eletto domicilio, sarà domiciliato presso il difensore ai sensi dell'articolo 33 disp. att. c.p.p.;**

**a-sexies) ove non sia stata formulata dichiarazione o elezione di domicilio, ovvero in caso di dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente o inidonea, le notificazioni in favore del querelante che non abbia nominato un difensore saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;**

b) La persona offesa può, previa richiesta, ricevere le comunicazioni in ordine alle iscrizioni nel registro delle notizie di reato (ossia in ordine al tipo di reato iscritto ed alla persona alla quale è

attribuito in qualità di indagato) e ricevere l'avviso relativo alla richiesta da parte del P.M. di proroga del termine delle indagini preliminari;

c) La persona offesa può, previa richiesta, ricevere l'avviso in ordine alla presentazione da parte del P.M. della richiesta di archiviazione del procedimento con facoltà, entro dieci giorni dalla comunicazione, di presentare un atto di opposizione nella segreteria del P.M. con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari; in caso di delitti commessi con violenza alla persona tale avviso è comunque dovuto anche senza previa richiesta, ed il termine dell'opposizione è di giorni venti;

d) La persona offesa ha facoltà di nominare un difensore che potrà fornire ogni opportuna assistenza in ogni fase del procedimento e può usufruire del patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito del suo nucleo familiare non superi i limiti fissati dall'ordinamento (art. 76 D.P.R. 115/02). Nel caso si proceda per i reati previsti dagli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis nonché, ove commessi in danno di minorenni, per i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p.p. la P.O., su sua richiesta, è ammessa comunque al gratuito patrocinio senza limiti di reddito;

e) La P.O. che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta ed ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione della ricezione della denuncia o della querela;

parimenti deve essere nominato un interprete quando la stessa debba essere sentita dall'autorità procedente o intenda partecipare all'udienza e ne abbia fatto richiesta; ancora, la predetta P.O. ha diritto alla traduzione gratuita degli atti, o parti di essi, che contengano informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti;

f) La P.O. ha facoltà di richiedere l'adozione di misure cautelari personali a carico dell'indagato ed a sua tutela, e, limitatamente ai delitti commessi con violenza alla persona, ha diritto di essere informata della revoca e della modifica delle misure cautelari personali applicate a carico dell'indagato nonché, qualora ne faccia richiesta, ha diritto di ricevere comunicazione immediata dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato e della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti pericolo concreto di un danno per l'autore del reato; ha diritto di ricevere avviso dell'applicazione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa e dai prossimi congiunti; può segnalare l'esigenza di evitare che il luogo dove abitualmente dimora risulti figurare in atti ostensibili all'indagato e, nominando un difensore, sarà automaticamente considerata domiciliata presso lo stesso per le notifiche e comunicazioni del procedimento;

g) l'ordinamento prevede la possibilità di concedere il permesso di soggiorno alle vittime straniere di violenza domestica (art. 18 bis D.L.vo 286/1998);

h) La P.O. può contestare eventuali violazioni dei propri diritti presentando memorie all'autorità procedente;

i) La P.O. può richiedere informazioni sullo stato del procedimento all'autorità procedente (Procura della Repubblica, Tribunale) o alla Polizia Giudiziaria, personalmente o per il tramite di un difensore;

l) nel caso in cui debba essere ascoltata quale testimone, la persona offesa potrà richiedere il rimborso delle spese di viaggio al Tribunale (le spese per il biglietto aereo potranno essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate);

m) la P.O. può chiedere il risarcimento dei danni derivanti dal reato, anche a mezzo della costituzione di parte civile nel processo penale, a mezzo di un difensore;

n) per i reati perseguibili a querela di parte il procedimento potrà essere definito con la remissione di querela, ad eccezione dei delitti di cui agli artt. 609 bis, 609 ter e 609 quater c.p. e del delitto di cui all'art. 612 bis c.p. commesso mediante minacce reiterate con armi per i quali la querela è irrevocabile; se il reato è procedibile a querela e rientra nella competenza del Giudice di Pace il

procedimento può essere definito favorendo, su impulso del giudice, la conciliazione fra le parti e dunque la remissione della querela,

**n-bis) la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;**

o) nei casi in cui può essere applicata la sospensione del procedimento con messa alla prova con conseguente estinzione del reato in caso di buon esito della prova nonché nei procedimenti per reati ai quali è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la P.O. ha diritto di essere interpellata e di interloquire presentando memorie;

p) sul territorio di competenza di questa Procura sono presenti le strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza e case rifugio il cui elenco ed i relativi recapiti potranno essere consultati accedendo ai siti istituzionali; in particolare si rappresenta che:

1) per informazioni le vittime di violenza e di stalking possono contattare il numero telefonico (h 24) **1522** del Dipartimento per le Pari Opportunità, e che sul sito [www.pariopportunita.gov.it/](http://www.pariopportunita.gov.it/) di detto dipartimento sono anche indicati i numeri utili da contattare: *“antidiscriminazioni”, “antitratta” e “contro le “mutilazioni degli organi genitali femminili”*;

2) per informazioni sulle strutture sanitarie potranno accedere al sito del Ministero della Salute: [www.salute.gov.it/](http://www.salute.gov.it/).

**p-bis) La persona offesa ha inoltre facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;**

**p-ter) La partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.**

**Visto l'art. 90 bis.1 c.p.p. SI INFORMA la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona che ha facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.**

Il presente atto, viene consegnato in copia alla persona la quale sottoscrive per ricevuta.

Savona, \_\_\_\_\_  
L'Uff.le di P.G.

L'interessato

